

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, CF/P. IVA 02406911202, con sede in Bologna, Via Castiglione 29, nella persona del Legale Rappresentante Dr.ssa Chiara Gibertoni, domiciliato per la carica ai fini del presente atto, presso la sede legale dell'Azienda medesima (di seguito, "Azienda").

E

AstraZeneca S.p.A., con sede legale a Milano, in Via Ludovico il Moro 6/C, 20080 Basiglio (MI), Partita IVA n. 00735390155, rappresentata dal Dr. Vincenzo Bartoli, procuratore speciale in qualità di VP Cardiology, CF BRTVCN75H18F284A, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, "AstraZeneca S.p.A." o "Sponsor").

Insieme, di seguito, singolarmente e/o collettivamente, anche solo Parte/i.

PREMESSO

che il Decreto legislativo n. 50/2016, Codice degli Appalti, all'art 19, prevede la possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione di servizi, lavori o forniture, attraverso la pubblicazione di avvisi sul sito internet dell'Azienda, per almeno trenta giorni, dove si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

che AstraZeneca S.p.A. è un'azienda biofarmaceutica specializzata nella attività di ricerca, sviluppo e nella commercializzazione di farmaci etici.

che AstraZeneca S.p.A. ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare il progetto dal titolo "Innovazione tecnologica nelle sale di emodinamica della Cardiologia dell'Ospedale Maggiore", di cui all'avviso informativo, pubblicato sul sito www.ausl.bologna.it, per il periodo dal 06/04/2018 al 15/05/2018 (di seguito, "Progetto").

che il Progetto, della durata complessiva di 12 mesi, ha lo scopo di assicurare il supporto economico per l'intervento di predisposizione al cablaggio delle sale di emodinamica della Cardiologia dell'Ospedale Maggiore, ai fini del miglioramento della qualità delle cure e della trasmissione delle competenze; in particolare, il Progetto è volto all'implementazione di un sistema audio/video integrato per la gestione dei flussi di immagini video e audio all'interno della sala e all'esterno per le attività assistenziali e per la didattica, e prevede le azioni meglio descritte nell'Allegato A denominato "Descrizione del Progetto" quale parte integrante del presente contratto.

che la sponsorizzazione viene svolta attraverso un finanziamento in denaro al Fondo Aziendale per la ricerca e l'innovazione, ed il successivo utilizzo esclusivamente per la realizzazione del Progetto.

che l'AUSL di Bologna ha contestualmente pubblicato con l'avviso di ricerca sponsor per il Progetto di cui sopra, anche le Linee guida per atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione n. 207 del 12/06/2017, nelle quali sono definiti i principi generali e le regole per gli operatori interni e per i soggetti esterni, improntate a principi di pubblicità, correttezza, legalità ed eticità.

che le Parti, con il presente Contratto, intendono quindi regolamentare tra loro tutti i rapporti concernenti la sponsorizzazione del Progetto, in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia di sponsorizzazione di eventi per il mercato farmaceutico.

che in tale contesto le Parti dichiarano di ben conoscere e di voler eseguire il presente Contratto nel pieno rispetto di tutta la normativa in materia di limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi relativamente alla normativa sulla sponsorizzazione di eventi in ambito farmaceutico, e di ogni altra normativa in materia applicabile, quale, in particolare:

- il D.lgs. n. 219/06 (Codice Comunitario del Farmaco);
- il D.lgs. n. 502/1992 s.m.i (Norme di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge n. 421 del 23.10.1992);
- Codice Deontologico di Farindustria;
- il D.lgs. n. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni) e relativo Modello di Gestione Organizzazione e Controllo di AstraZeneca S.p.A. (disponibile per la consultazione al seguente link www.astrazeneca.it);
- D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- la Legge n. 190/2012 s.m.i (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Il D.lgs. n. 33/2013 s.m.i (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.lgs. n. 90/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006);
- il D.lgs. n. 196/2003 s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali) modificato dal Regolamento Europeo Privacy n. 2016/679 e recepito con D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Tutto ciò premesso tra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.

Si unisce al presente accordo l'Allegato "A" denominato "Descrizione del Progetto".

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Azienda si impegna nei confronti di AstraZeneca S.p.A. a realizzare il Progetto, secondo i termini e le modalità descritte nell'Allegato "A". AstraZeneca S.p.A. diventerà "Sponsor" del Progetto, finanziandolo secondo le modalità ed i termini di cui al presente Contratto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si assume l'obbligo di corrispondere all'AUSL di Bologna:

un contributo in denaro pari ad EURO cinquemila (5.000,00) oltre IVA in ragione di legge (EURO 1.100,00) da destinarsi esclusivamente all'attivazione del Progetto di cui all'Allegato "A". Il corrispettivo dovrà essere erogato da AstraZeneca S.p.A. a fronte della presentazione di regolare fattura, con pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura.

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che, a qualsiasi titolo, prenda parte al progetto.

Nel rispetto dei principi generali relativi alla pubblicità, alla sponsorizzazione e al conflitto di interessi, contenuti nelle Linee Guida per atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione dell'AUSL di Bologna, di cui alla Deliberazione n. 207 del 12/06/2017, lo Sponsor si astiene dal compiere qualsivoglia comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato dell'Azienda.

In nessun caso, il supporto finanziario potrà condizionare i contenuti o le modalità di conduzione del progetto sponsorizzato.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga a destinare il finanziamento corrisposto da AstraZeneca S.p.A. con il presente contratto esclusivamente alla completa realizzazione del Progetto e ad organizzare, gestire, realizzare e concludere il Progetto sotto la propria esclusiva responsabilità, secondo quanto indicato nell'Allegato A, adottando le regole di correttezza e trasparenza sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa, regolamenti e circolari vigenti, rimanendo AstraZeneca S.p.A. completamente estranea alle attività ivi descritte.

Nella realizzazione del Progetto l'Azienda si impegna a dare compiuta evidenza della sponsorizzazione inserendo la targa di AstraZeneca S.p.A. per la durata di un anno, all'interno della sala di emodinamica al fine di assicurare un'adeguata pubblicità della sponsorizzazione.

L'Azienda si impegna a non modificare in alcun modo la targa (o altre forme di visibilità di AstraZeneca S.p.A.) ed a non utilizzarla per finalità diverse da quelle di cui alla presente sponsorizzazione. Resta inteso che con la presente sponsorizzazione AstraZeneca S.p.A. non concederà in favore dell'Azienda alcuna licenza, immunità o altro diritto di proprietà intellettuale (inclusi a titolo esemplificativo, diritti di brevetto, diritti d'autore o di sfruttamento commerciale) sul proprio marchio/logo/immagine, né su qualunque altro diritto di proprietà intellettuale di AstraZeneca S.p.A. e/o di società del Gruppo.

L'Azienda si impegna a fornire alla AstraZeneca S.p.A. una rendicontazione conclusiva dell'attività oggetto del Progetto allo scadere del contratto.

Lo Sponsor si riserva di chiedere evidenza documentale da cui risulti la sponsorizzazione di AstraZeneca entro i sei mesi dalla conclusione del Contratto.

ARTICOLO 4

ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non determina diritti di esclusiva a favore di AstraZeneca S.p.A. L'Azienda USL di Bologna potrà dunque accettare ulteriori offerte di sponsorizzazioni che dovessero pervenire da parte di altre Ditte operanti nel medesimo, ovvero in diverso, settore merceologico e aventi ad oggetto il medesimo progetto.

ARTICOLO 5

DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto per una durata complessiva di 12 mesi.

Alla scadenza di tale termine, il presente Contratto dovrà intendersi definitivamente cessato, con esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo, salvo diverso accordi scritto delle Parti.

Resta inteso che l'eventuale prosecuzione temporanea delle attività di cui al presente Contratto dovuta a qualsivoglia ragione non potrà mai intendersi quale rinnovazione tacita dello stesso.

ARTICOLO 6

RISERVATEZZA

Per il periodo di durata del presente Contratto, L'Azienda sarà tenuta a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare ad alcuno – in assenza di preventiva autorizzazione scritta di AstraZeneca S.p.A. – le informazioni che AstraZeneca S.p.A. considera riservate.

Alla data di scadenza e/o di cessazione per qualunque motivo del presente Contratto l'Azienda si obbliga a restituire e/o distruggere, a semplice richiesta di AstraZeneca S.p.A. tutti i documenti nei quali siano incluse le Informazioni Riservate, unitamente alle eventuali copie che contengano le Informazioni Riservate.

ARTICOLO 7

TITOLARITA' DEI DATI DEL PROGETTO

L'Azienda è titolare esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili risultanti dal Progetto stesso.

Né il Responsabile Scientifico di Progetto né l'Azienda, per effetto del presente accordo, trasferiscono ad AstraZeneca S.p.A. alcun diritto di utilizzazione dei risultati del Progetto stesso.

ARTICOLO 8

TUTELA DEI DATI PERSONALI

AstraZeneca S.p.A. e l'Azienda dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti al Progetto e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione della realizzazione del Progetto stesso (di seguito anche solo i "Dati Personali"), saranno trattati nel pieno rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche solo il "Codice Privacy") e del D.lgs. 101/2018 di armonizzazione al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento").

Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy e del Regolamento, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà l'Azienda in persona del suo legale rappresentante. AstraZeneca S.p.A. e l'Azienda agiranno come due autonomi titolari del trattamento, ciascuno per il perseguimento delle finalità di trattamento risultanti dall'adempimento del presente Contratto.

Conseguentemente, l'Azienda, assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali di cui la stessa è titolare.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Codice Privacy, ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

L'Azienda si impegna inoltre, in relazione ai dati acquisiti o elaborati in esecuzione del presente Contratto, ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTI CORRUZIONE

L'Azienda, in adempimento della L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013 s.m.i, dichiara di aver adottato con Delibera n. 17 del 31.01.2018 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, e con delibera n. 166 del 29.05.2018, Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo: <http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>.

L'Azienda si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

AstraZeneca S.p.A., da parte sua, dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

AstraZeneca S.p.A., si impegna a non offrire, accettare, richiedere somme o altre utilità o benefici, diretti e indiretti, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente contratto e del relativo progetto;

AstraZeneca S.p.A. dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter del Codice penale e 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera C del D.L.gs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ciascuna Parte dichiara, anche ai fini del D.L.gs. n.90/2017, che qualunque somma corrisposta all'altra non proviene da attività illecite.

L'Azienda, ove consentito, invierà immediata notifica ad AstraZeneca S.p.A., informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni e/o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti che potrebbero interessare l'oggetto del presente Contratto e fornirà altresì ad AstraZeneca S.p.A. notizie in merito all'esito degli stessi. AstraZeneca S.p.A. inoltre, dovrà essere posta nelle condizioni di assistere l'Azienda per far fronte a tali evenienze.

Salvi maggiori tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente, durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 5 anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti strettamente connessa all'adempimento dei diritti e doveri di cui al presente contratto, sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica, a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di avere copia della suddetta documentazione.

Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anti-corruzione nei Paesi dove le stesse hanno la loro sede legale o nei luoghi ove verranno svolti i servizi di cui al presente Contratto.

Le Parti inoltre, fanno ogni ragionevole sforzo per adempiere ad ogni richiesta di informazione, compresa la risposta a questionari, richieste di audit provenienti da altra Parte per assicurare il rispetto della normativa anti-corruzione prevista dall'Ordinamento italiano.

Le Parti sono concordi nel ritenere che la violazione del presente articolo costituisca inadempimento contrattuale grave, e che ciò potrà dare diritto alla Parte adempiente alla risoluzione anticipata del

Contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale adempimento.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONE EX D.lgs. n. 231/01

AstraZeneca S.p.A. dichiara di avere adottato ed implementato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, nonché di avere adottato il Codice Etico e di avere quindi adottato quanto il Decreto 231 prevede in tema di responsabilità amministrativa delle imprese.

L'Azienda si impegna a rispettare ed adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ed al Codice Etico di AstraZeneca S.p.A. (i cui contenuti sono pubblicati ed accessibili sul sito istituzionale: <http://www.astrazeneca.it>), per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, l'Azienda dichiara:

- (i) di essere a conoscenza e di rispettare i precetti della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- (ii) di aver preso visione del Codice Etico predisposto ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da AstraZeneca S.p.A., nonché di prendere atto del relativo contenuto assicurando, nel contempo, il rispetto dello stesso e dei relativi aggiornamenti.

L'Azienda si impegna, altresì a non porre in essere, relativamente al rapporto contrattuale in essere con AstraZeneca S.p.A.:

- (i) atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte di AstraZeneca S.p.A. o di suoi esponenti dei principi e contenuti espressi nel Codice Etico;
- (ii) atti o comportamenti tali da costituire una propria violazione dei principi e contenuti espressi nel Codice Etico;
- (iii) atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione, o il tentativo, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

Il presente Contratto si intenderà senz'altro cessato anticipatamente, con liberazione delle Parti dagli obblighi reciproci, qualora la realizzazione del Progetto non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore e/o in ogni caso non possa svolgersi per fatto non imputabile ad alcuna delle Parti.

L'inadempimento, anche parziale, di una delle due Parti alle obbligazioni previste dagli articoli 1 (Oggetto); 2 (Obblighi dello Sponsor); 3 (Obblighi dell'Azienda); 4 (Esclusiva); 6 (Riservatezza); 8 (Tutela dei Dati Personali); 9 (Osservanza della normativa in materia di anti corruzione e obblighi correlati); 10 (Dichiarazione ex D.lgs. 231/01), determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto, senza necessità di ulteriore messa in mora. In tal caso la risoluzione si verificherà a far data dalla comunicazione della Parte interessata, da trasmettersi all'altra Parte a mezzo PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In tutti i casi di cessazione anticipata e/o risoluzione del presente Contratto le Parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 12

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

ARTICOLO 13

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Bologna quale foro unico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

ART.14

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) D.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Contratto ed i relativi Allegati sono stati oggetto di trattativa individuale e che le stesse hanno negoziato integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole del presente Contratto, nel pieno rispetto ed equilibrio dei reciproci diritti ed obblighi dallo stesso derivanti e che di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 "Condizioni generali di contratto" e 1342 "Contratto concluso mediante moduli o formulari" del codice civile.

Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto dalle Parti in nome e per conto delle altre e non ha lo scopo di creare tra le Parti alcuna società, associazione in partecipazione, joint-venture o mandato; le Parti agiscono quali contraenti indipendenti.

È fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualunque titolo, gratuito o oneroso, il presente Contratto ed i diritti da questo derivanti. Resta salva la facoltà di AstraZeneca S.p.A. di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a società facenti parte del Gruppo.


Ogni modifica apportata al presente Contratto sarà valida solo se apposta per iscritto su accordo delle Parti.

Il presente Contratto ed i relativi Allegati vengono sottoscritti in due originali, tutti interamente letti, approvati e sottoscritti dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Azienda USL di Bologna
Dr.ssa Chiara Gibertoni

Il Procuratore Speciale
AstraZeneca S.p.A Italia
Dr. Vincenzo Bartoli



Allegato A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo Progetto: Innovazione tecnologica nelle sale di emodinamica della Cardiologia dell'Ospedale Maggiore

Dipartimento: Dipartimento Medico - Azienda USL di Bologna

Unità Operativa/e: UO Emodinamica Ospedale Maggiore

Responsabile Scientifico Nome: Gianni Cognome: Casella

Incarico: Responsabile UO semplice Emodinamica

INDICATORE	DESCRIZIONE
1. Razionale	Le prestazioni di cardiologia diagnostica e interventistica svolte dall'equipe di emodinamica dell'Ospedale Maggiore (OM) sono caratterizzate da elevati livelli di complessità e sono rivolte a pazienti cardiologici spesso in condizioni critiche. Negli ultimi anni l'attività della Cardiologia e dell'Emodinamica dell'OM è nettamente aumentata per volume, complessità ed emergenze, rendendo necessari continui aggiornamenti delle competenze del personale medico che vi opera, e l'adozione di modelli gestionali volti al miglioramento dell'efficienza e degli standard terapeutici per i pazienti. La costante attenzione verso elementi di innovazione clinica e organizzativa ha permesso di individuare un progetto di sviluppo tecnologico caratterizzato dall'implementazione di un sistema audio/video integrato per la gestione dei flussi di immagini video e audio all'interno della sala e all'esterno per le attività assistenziali, oppure per la didattica. La visione diretta dei casi trattati consente un rapido trasferimento delle competenze specialistiche, migliorando contestualmente il livello di comunicazione e di integrazione del team di lavoro, attraverso una piena immersione nell'attività delle sale di emodinamica. Il modello individuato facilita inoltre l'analisi tempestiva delle criticità organizzative e lo sviluppo di strumenti di gestione del rischio. Tutto questo ha un forte impatto sul miglioramento della qualità dell'assistenza e delle cure per il paziente.
2. Obiettivo	Supporto economico per l'intervento di predisposizione al cablaggio delle sale di emodinamica della Cardiologia dell'Ospedale Maggiore, ai fini del miglioramento della qualità delle cure e della trasmissione delle competenze.
3. Azioni	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del piano di attività e delle relative tempistiche; - Verifica tecnica dei requisiti; - Installazione del sistema di cablaggio; - Test di prova; - Inserimento di una targa all'interno della sala di emodinamica per la durata di un anno; - Relazione conclusiva al termine del Progetto.
4. Durata	6 mesi
5. Modalità di finanziamento del progetto	La sponsorizzazione viene svolta attraverso il finanziamento in denaro da parte della Ditta AstraZeneca S.p.A. al Fondo aziendale per la ricerca e l'innovazione, ed il successivo utilizzo nei termini sopra indicati.
6. Monitoraggio e rendicontazione	L'Azienda si impegna a fornire ad AstraZeneca S.p.A. una rendicontazione conclusiva dell'attività allo scadere del contratto, a cura del Responsabile scientifico di Progetto.

Bologna, Li: 14/10/2018

Responsabile scientifico: Cognome Casella Nome Gianni

Firma 

Direttore di Dipartimento Cognome Di Pasquale Nome Giuseppe

Firma 